



Ministero dell'istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Regolamento per l'esercizio del diritto di sciopero

(adottato dal Dirigente Scolastico con decreto n. 53 del 26/03/2021, in seguito alla stipula dell'intesa con le Organizzazioni sindacali del 18/03/2021)

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nel Liceo Scientifico "Federigo Enriques" di Roma.
2. Il presente Regolamento attua le disposizioni contenute nell'Accordo fra l'Agenzia Negoziante per le Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" del 2 dicembre 2020, secondo le norme di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Il testo del presente Regolamento attua, inoltre, il Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Liceo Scientifico "Federigo Enriques", sottoscritto dal dirigente scolastico e dalle organizzazioni sindacali il 18 marzo 2021.

Articolo 2

(Comunicazione ai lavoratori della proclamazione di uno sciopero)

1. Ricevuta dall'Amministrazione Centrale notizia della proclamazione di uno sciopero, che riguardi, in tutto o in parte, il personale della scuola, il dirigente scolastico ne dà comunicazione scritta al personale interessato tramite circolare da pubblicarsi sul sito della scuola.
2. La pubblicazione della circolare sul sito della scuola esaurisce ogni altro obbligo di comunicazione da parte dell'Amministrazione ai lavoratori interessati.

3. Nella comunicazione al personale, il dirigente scolastico dà notizia della data dello sciopero, se si tratta di sciopero per l'intera giornata o di sciopero orario e della o delle organizzazioni sindacali che l'hanno indetto. Nella comunicazione, inoltre, deve essere riportato integralmente il testo di cui all'art. 3, comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali.
4. La comunicazione dello sciopero ai lavoratori deve essere effettuata, dal dirigente scolastico, entro quattro giorni dalla ricezione della proclamazione dello sciopero da parte dell'amministrazione centrale.
5. Nella comunicazione, il dirigente scolastico invita i lavoratori a dichiarare, almeno sette giorni prima, la propria volontà di aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
6. I lavoratori inviano la comunicazione alla scuola utilizzando la modulistica, anche telematica, messa a loro disposizione.

Articolo 3

(Comunicazione agli studenti e alle loro famiglie della proclamazione di uno sciopero)

1. Ameno cinque giorni prima dello sciopero, il dirigente scolastico ne dà comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, tramite circolare sul sito web della scuola. Tale pubblicazione esaurisce a ogni effetto gli obblighi di comunicazione.
2. Nella comunicazione di sciopero agli studenti e alle loro famiglie, il dirigente scolastico trasmette le seguenti informazioni:
 - a) data, durata dello sciopero e personale interessato;
 - b) le motivazioni dello sciopero;
 - c) rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
 - d) risultati nelle ultime elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso il Liceo Scientifico "Federigo Enriques", da parte delle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
 - e) percentuale di adesioni riportate, negli scioperi dell'anno scolastico in corso e di quello precedente, indetti o a cui hanno aderito le organizzazioni sindacali di cui al punto precedente;
 - f) le prestazioni indispensabili che saranno comunque garantite;
 - g) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, qualora sulla base dei dati disponibili sia possibile individuarli.

Articolo 4

(Servizi minimi)

1. Sono individuati, nel Liceo Scientifico “Federigo Enriques”, i seguenti servizi minimi:
 - a) scrutini finali delle classi terminali;
 - b) esami finali;
 - c) esami di idoneità;
 - d) pagamento degli stipendi.
2. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli scrutini finali delle classi terminali, è garantita la presenza in servizio, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici;
 - un assistente amministrativo addetto alla segreteria didattica;
 - un assistente tecnico di informatica;
 - tutti i docenti facenti parte dei consigli di classe in cui si svolgono scrutini.
3. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli esami finali, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici per ciascun plesso in cui si svolgono esami;
 - due assistenti amministrativi, di cui uno addetto alla segreteria didattica e uno addetto alla segreteria del personale;
 - un assistente tecnico di informatica per ciascun plesso in cui si svolgono esami;
 - tutti i docenti facenti parte delle commissioni d’esame.
4. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli esami di idoneità, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici;
 - un assistente amministrativo addetto alla segreteria didattica;
 - tutti i docenti facenti parte delle commissioni d’esame.
5. Al fine di garantire il regolare pagamento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli stipendi, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi e, ove sia strettamente necessario in relazione alle operazioni effettive da compiere, un assistente amministrativo addetto alla segreteria del personale;
 - un collaboratore scolastico.
6. Nel caso in cui la calendarizzazione delle attività degli scrutini e degli esami finali, resa nota prima della proclamazione dello sciopero, renda necessario più di un turno di servizio, i contingenti di cui ai commi 1 e 2 si intendono replicati per il secondo turno.

Articolo 5

(Individuazione del personale facente parte del contingente minimo)

1. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione rese dal personale circa la volontà di aderire o meno allo sciopero, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti di cui al precedente articolo 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
2. Il dirigente scolastico individua i nominativi di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
 - a) dichiarazione di non partecipazione allo sciopero;
 - b) volontarietà;
 - c) ordine alfabetico, con rotazione ad ogni sciopero.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
4. Resta ferma la facoltà del dirigente scolastico di effettuare sostituzioni in caso di assenza, al solo fine di garantire i servizi minimi.

Articolo 6
(Norme finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione e resta valido fino alla modifica delle norme che ne costituiscono i suoi presupposti.
2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali.

Roma, 26 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich